



COMUNE DI MODENA

N. 622/2022 Registro Deliberazioni di Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE SEDUTA DEL 22/11/2022

L'anno 2022 il giorno 22 del mese di novembre alle ore 10:30 nella Residenza Comunale di Modena, si è riunita la Giunta Comunale.

La presente seduta si è svolta anche in modalità videoconferenza, ai sensi del "Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica della Giunta comunale" approvato con deliberazione di Giunta n. 117 del 29/03/2022.

Hanno partecipato alla seduta:

MUZZARELLI GIAN CARLO	Sindaco	Presente
CAVAZZA GIANPIETRO	Vice-Sindaco	Presente in videocollegamento
PINELLI ROBERTA		Presente in videocollegamento
VANDELLI ANNA MARIA		Presente in videocollegamento
FILIPPI ALESSANDRA		Presente in videocollegamento
LUCA' MORANDI ANNA MARIA		Presente in videocollegamento
BARACCHI GRAZIA		Presente
BOSI ANDREA		Presente in videocollegamento
FERRARI LUDOVICA CARLA		Presente
BORTOLAMASI ANDREA		Presente

Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.

Il Presidente pone in trattazione il seguente

OGGETTO n. 622

INDIRIZZO FAVOREVOLE ALL'ACCOGLIMENTO DELLA PROPOSTA RISARCITORIA, FORMULATA CON NOTA AGLI ATTI PROT. N. 431319 DEL 14.11.2022, IN VIRTÙ DI QUANTO PREVISTO DAL COMMA 3 DELL'ARTICOLO 341 BIS DEL CODICE PENALE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'articolo 341 bis del codice penale, come vigente, al comma 1, recita: "Chiunque in luogo pubblico, o aperto al pubblico, e in presenza di più persone offende l'onore e il prestigio di un pubblico ufficiale, mentre compie un atto d'ufficio e a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e, al comma 3", prosegue: "Ove l'imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso sia nei confronti della persona offesa, sia nei confronti dell'ente di appartenenza della medesima, il reato è estinto";

Preso atto che l'elemento oggettivo del delitto di oltraggio a pubblico ufficiale si sostanzia con la ricorrenza delle seguenti condizioni, costituenti il reato:

- a) verifica del fatto in un luogo pubblico o aperto al pubblico;
- b) presenza di più persone, estranee ai soggetti coinvolti;
- c) contestualità tra l'offesa all'onore e al prestigio e il compimento dell'atto d'ufficio da parte di un pubblico ufficiale;

Posto in rilievo che il bene giuridico tutelato dal reato è il regolare svolgimento dei compiti assegnati al pubblico ufficiale e che le offese, arrecate a quest'ultimo, si traducono in offese arrecate alla pubblica amministrazione;

Osservato, perciò, che l'illecito previsto dal menzionato articolo si presenta come reato plurioffensivo, in quanto lesivo sia dell'onore e del decoro della persona investita di pubbliche funzioni, che del prestigio della pubblica amministrazione, considerata come complesso di organi aventi scopi pubblici;

Sottolineato che l'articolo in oggetto (comma 3) contempla una causa di estinzione del reato, mediante una condotta riparatoria da parte del soggetto attivo del delitto, sia nei confronti della pubblica amministrazione, titolare del bene giuridico protetto dalla norma, che del pubblico ufficiale oltraggiato;

Dato atto che, avvalendosi proprio di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 341 bis c.p., l'imputata nel procedimento penale n. 4506/2022 RGNR e n. 3010/2022 RGip del Tribunale di Modena per mezzo del proprio legale, con nota pervenuta mediante PEC, agli atti prot. n. 431319 del 14.11.2022, ha avanzato, quale modalità esplicativa della riparazione, un ristoro monetario, a favore sia del Comune di Modena, che della dipendente (ufficiale pubblico) offeso;

Constatata la necessità di dover provvedere a valutare la congruità dell'offerta risarcitoria di cui alla nota soprastante, da intendersi non in termini di convenienza economica, bensì in termini di idoneità ad assicurare l'integrale riparazione del danno, quale requisito indispensabile perché si possa produrre l'effetto estintivo del reato, al fine di procedere, o meno, all'accettazione del risarcimento di che trattasi;

Avuto presente che il danno derivante dal reato di oltraggio a pubblico ufficiale, trattandosi di danno non patrimoniale, non è suscettibile di valutazione monetaria e non esistono, pertanto, criteri legali di quantificazione;

Atteso che il risarcimento offerto deve intendersi quale riparazione tesa a ripristinare il danno al bene giuridico tutelato dalla norma penale in oggetto, il prestigio dell'Amministrazione comunale;

Considerato che il Comune di Modena non ha adottato un proprio Regolamento per determinare i parametri generali a cui attenersi per giudicare, in via essenzialmente equitativa, la gravità dell'offesa arrecata e i modi in cui profilare la riparazione;

Valutato che l'utilizzo di criteri predeterminati, nelle valutazioni delle pratiche risarcitorie attinenti il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale, assicuri, per ogni relativa procedura, giudizi basati sull'uniformità e omogeneità e consenta, dunque, di improntare l'azione amministrativa al bene dell'imparzialità;

Ritenuto, quindi, corretto, data l'assenza di criteri di valutazione interni e in considerazione del fatto che il pubblico ufficiale oltraggiato nel procedimento penale n. 4506/2022 RGNR Tribunale di Modena è un agente del Corpo di Polizia Municipale, conformarsi a quanto stabilito dall'Avvocatura Generale dello Stato, in una direttiva inviata a tutte le Forze di polizia, afferente la valutazione di congruità delle proposte risarcitorie del danno, avanzate dagli indagati/imputati per l'estinzione del reato di oltraggio a pubblico ufficiale, in forma di dazione patrimoniale;

Riscontrato che la suddetta direttiva è frutto del parere n. 599048 del 14/12/2017, reso dal Comitato consultivo dell'Avvocatura Generale dello Stato in merito alle modalità di trattazione dei casi in cui alle Forze di polizia siano formulate profferte risarcitorie patrimoniali finalizzate a concretare la speciale causa di estinzione del reato previsto dal comma 3 dell'articolo 341 bis c.p.;

Riscontrato che, nel parere di cui sopra, l'Avvocatura Generale dello Stato, pur evidenziando la natura consultiva e non vincolante del parere stesso, ribadisce la sua competenza a valutare la congruità delle somme offerte e, nonostante espliciti che le Amministrazioni interessate hanno la facoltà di giudicare autonomamente la proposta formulata dall'imputato/difensore nei casi di oltraggio a pubblico ufficiale, indica dei valori ideali di riferimento, evidenziando l'obbligatorietà che l'importo risarcitorio offerto/riconosciuto all'Istituzione mai sia inferiore a quello rivolto al pubblico ufficiale oltraggiato;

Esaminata, allora, alla luce di quanto sopra puntualizzato, la profferta risarcitoria di cui alla nota agli atti prot. n. 431319 del 14.11.2022;

Accertato, innanzitutto, che la somma proposta, a titolo di rimedio, è quantificata in misura pari a quella offerta dall'agente di polizia locale oltraggiato nell'esercizio o a causa delle sue funzioni pubbliche;

Appreso che il pubblico ufficiale oltraggiato ha proceduto, nel frattempo, ad accettare la somma propostagli, ritenendola adeguata a rimediare al danno morale subito;

Giudicato, dunque, che la riparazione patrimoniale offerta sia, in riferimento ai parametri suddetti, da ritenersi idonea a manifestare, fattivamente, la sincerità del ravvedimento e l'intento pacificativo dell'offerente e, pertanto, congrua, a rimediare ai riflessi negativi subiti dall'attività svolta dall'Amministrazione comunale, in termini di danno all'efficienza dell'azione amministrativa posta in essere da quest'ultima per il suo buon andamento;

Ravvisata la necessità:

- di prendere atto che l'imputata nel procedimento penale n. 4506/2022 RGNR e n. 3010/2022 Rgip, pendente presso il Tribunale di Modena, avvalendosi di quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 341 bis del codice penale, ha espresso la volontà di rimediare al danno da oltraggio a pubblico ufficiale, mediante la nota agli atti prot. n. 431319 del 14.11.2022 nei confronti di entrambi i soggetti offesi (Comune di Modena e dipendente pubblico ufficiale);
- di riconoscere che la condotta riparatoria profferta consiste nel riconoscimento di un risarcimento economico pari a complessivi € 3.000,00 ed in particolare di € 1.500 cadauno per i soggetti offesi (agente di PL ed ente di appartenenza);
- di giudicare che l'offerta risarcitoria di cui al punto precedente sia congrua a riparare integralmente il danno subito dal Comune di Modena in ordine alla condotta oltraggiosa posta in essere dall'imputata in argomento, stante le motivazioni meglio espresse in premessa e qui da intendersi interamente richiamate quali parti sostanziali;
- di esprimere, pertanto, parere favorevole all'accoglimento della proposta di risarcimento formulata nella citata nota prot. n. 431319 del 14.11.2022;
- di attestare, di conseguenza, con il presente atto, che il Comune di Modena, in qualità di ente di appartenenza del pubblico ufficiale offeso, si ritiene, adeguatamente e totalmente, ricompensato dell'oltraggio subito, con la condotta riparatoria posta in essere dall'offerente, ai fini dell'estinzione del reato ex articolo 341 bis c.p.;

Rilevato che la condotta riparatoria di cui sopra consiste in una dazione patrimoniale pari ad € 1.500,00;

Dato atto che l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali è stabilito dalle disposizioni di principio contenute nella seconda parte del TUEL, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e nel Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come vigenti;

Tenuto conto che le disposizioni di cui sopra stabiliscono che le obbligazioni giuridiche perfezionate devono essere registrate nelle scritture contabili al momento della nascita delle stesse e imputate all'esercizio finanziario in cui l'obbligazione viene a scadenza;

Considerato:

- 1) che la scadenza di un'obbligazione avviene nel momento in cui diventa esigibile;
- 2) che la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretenderne l'adempimento (coincidenza, perciò, tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito);

Constatata l'esigenza di procedere ad accertare l'entrata derivante dalla riparazione economica pari ad € 1.500,00, in qualità di somma proposta a titolo di rimedio al danno da oltraggio a pubblico ufficiale, formulata al Comune di Modena dall'imputata nel procedimento penale n. n. 4506/2022 RGNR e n. 3010/2022 Rgip, pendente presso il Tribunale di Modena, al capitolo d'entrata n. 3523/0 "PROVENTI DA RISARCIMENTO DANNI DA FAMIGLIE SETTORE POLIZIA LOCALE" anno 2022 PdC 3.2.2.2.20 PEG anno 2022/2024;

Tenuto conto di quanto stabilito con il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante: Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni, come vigente;

Rilevato che l'obbligazione attiva di che trattasi ha scadenza ed è esigibile nell'anno 2022;

Dato atto che Responsabile del procedimento è il dott. Roberto Riva Cambrino, dirigente del Settore di Polizia Locale, Legalità e Sicurezze;

Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Vista la disposizione prot. 420613 del 04/11/2022 di delega di funzioni disposta dal Dirigente Responsabile del Settore Polizia Locale, Legalità e Sicurezze, dott. Roberto Riva Cambrino, nei confronti della Dirigente Responsabile del "Servizio Amministrativo e protezione civile", dott.ssa Annalisa Giunti, relativamente all'adozione di determinazioni dirigenziali e formulazione di proposte di deliberazione da sottoporre alla Giunta, previo visto di congruità della Dirigente del Settore stesso;

Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile del Servizio Amministrativo e Protezione Civile, dott.ssa Annalisa Giunti, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;

Dato atto che, in assenza dal servizio del Dirigente di Settore dott. Roberto Riva Cambrino, il visto di congruità non viene apposto in quanto non richiesto ai sensi degli artt.24 e 25 del Regolamento di Organizzazione approvato con Deliberazione della Giunta comunale n. 218/2002 e s.m. e i.

Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese;

D e l i b e r a

1) di prendere atto che l'imputata nel procedimento penale n. 4506/2022 RGNR e n. 3010/2022 Rgip, pendente presso il Tribunale di Modena, avvalendosi di quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 341 bis del codice penale, ha espresso la volontà di rimediare al danno da oltraggio a pubblico ufficiale, mediante la nota agli atti prot. n. 431319 del 14.11.2022, nei confronti di entrambi i soggetti offesi (Comune di Modena e il dipendente pubblico ufficiale);

2) di palesare che la condotta riparatoria profferta consiste nel riconoscimento di un risarcimento economico pari ad € 1.500,00 per entrambi i soggetti offesi;

3) di giudicare che l'offerta risarcitoria di cui al punto precedente sia congrua a riparare integralmente il danno subito dal Comune di Modena in ordine alla condotta oltraggiosa posta in essere dall'imputata in argomento, stante le motivazioni meglio espresse in premessa e qui da intendersi interamente richiamate quali parti sostanziali;

4) di esprimere, pertanto, parere favorevole all'accoglimento della proposta di risarcimento formulata nella citata nota prot. n. 431319 del 14.11.2022;

5) di attestare, di conseguenza, con il presente atto, che il Comune di Modena, in qualità di ente di appartenenza del pubblico ufficiale offeso, si ritiene, adeguatamente e totalmente, ricompensato dell'oltraggio subito, con la condotta riparatoria posta in essere dall'offerente, ai fini dell'estinzione del reato ex articolo 341 bis c.p.;

6) di accertare l'entrata della somma di € 1.500 sul capitolo 3523/0 "PROVENTI DA RISARCIMENTO DANNI DA FAMIGLIE SETTORE POLIZIA LOCALE" - Piano dei conti finanziario 3.2.2.2.20. PEG anno 2022/2024 - anno 2022;

7) di dare atto:

- che l'obbligazione attiva di che trattasi ha scadenza ed è esigibile nell'anno corrente;

- che il Responsabile del procedimento è il dott. Roberto Riva Cambrino, Dirigente Responsabile del Settore Polizia Locale, Legalità e Sicurezze.

Inoltre

LA GIUNTA COMUNALE

Stante la volontà di riconoscere all'offensore l'indispensabile celerità in ragione della pendenza del giudizio penale, in seno al quale egli ha interesse a far constare l'avvenuto perfezionamento della fattispecie estintiva del reato contestatogli;

Visto l'art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese;

D e l i b e r a

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco

MUZZARELLI GIAN CARLO

Il Segretario Generale

DI MATTEO MARIA